

COMUNE DI BUSSERO

(Provincia di Milano)



REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 29.11.2000

INDICE

Art.1.....	3
Art.2.....	3
Art.3.....	3
Art.4.....	3
Art.5.....	4
Art.6.....	4
Art.7.....	4
Art.8.....	4
Art.9.....	4
Art.10.....	5
Art.11.....	5
Art.12.....	5
Art. 13.....	5

REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art.1

E' costituito il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell' emergenza.

Art.2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di:

- a) apposita domanda (la domanda di iscrizione al gruppo presentata dall'aspirante volontario/a maggiorenne, o minore con l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà, e compilata su modulo prestampato), accettata da parte del Sindaco, la cui decisione è insindacabile;
- b) autocertificazione di non aver subito e di non aver in corso condanne penali (autocertificazione passibile di controllo presso il casellario giudiziario, entro il termine previsto dalla legge);
- c) certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
- d) certificato anagrafico delle vaccinazioni;
- e) attestato/i di frequenza a corsi di Protezione Civile o equipollente, (i volontari ammessi privi di titolo dovranno seguire al più presto un corso per il conseguimento dell'attestato);
- f) n.3 fotografie formato tessera.

E' preclusa l'appartenenza del singolo volontario a più gruppi e/o Associazioni di Protezione Civile.

Art.3

Il comune di Bussero individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Il comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 266/91

Art.4

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha la responsabilità del gruppo nelle attività di Protezione Civile.

Art.5

Il coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile.
- garantire il rispetto e l'osservanza del regolamento.

Art.6

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile- e della Prefettura competente, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale VV.FF. del Corpo Forestale dello Stato e da altri individuati dalla Regione Lombardia-Servizio Protezione Civile- e dal Prefetto competente fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.7

Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art.8

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, nè tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art.9

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi delle norme sulle attività di volontariato, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro,
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo comunale sono coperti , durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da che ne abbia facoltà a norma di legge;

- d) il rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art.10

Il Comune di Bussero, provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio a fornire l'equipaggiamento ai volontari.

Art.11

Il Gruppo Comunale dei Volontari di protezione Civile può essere attivato dal Sindaco o suo delegato per limitate esigenze di Protezione Civile per le quali è prevedibile notevole afflusso di pubblico, con finalità di supporto a Fiere e Manifestazioni locali, qualora non sia il caso di attivare il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Art.12

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Responsabile unico del gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.

Art. 13

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio 15 giorno consecutivi. Dopo il controllo di legittimità sarà ripubblicato per la durata di 15 giorni ed entrerà in vigore decorsa detta pubblicazione.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 87 del 29/11/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 01/12/2000 al giorno 16/12/2000

e inviato all'O.RE.CO. in data 4/12/2000

Bussero, lì 04/12/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa C. Miraglia

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 13/12/2000 O.RE.CO prot. N. 21840, o.d.g. n. 58, seduta del 13/12/2000

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/01/2001 al giorno 25/01/2001,

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 26/01/2001 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 12

Bussero, lì 29/01/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa C. Miraglia